

Allegato "A" al n. 133783/49620 di rep.  
ASSOCIAZIONE PAVESE PER LA CURA DEL DOLORE "LINO SARTORI" – ONLUS

## **STATUTO**

### **Articolo 1**

È costituita l'Associazione per l'Assistenza e le Cure Palliative ai Sofferenti di Malattie croniche evolutive ed irreversibili e per il miglioramento della loro qualità di vita, denominata "ASSOCIAZIONE PAVESE PER LA CURA DEL DOLORE – "LINO SARTORI" – ONLUS

### **Articolo 2**

L'Associazione ha sede in Pavia, Corso Mazzini n.6 ed è duratura al 31.12.2060.L'Assemblea ha facoltà di istituire sedi in Comuni diversi nell'ambito della stessa Provincia.

### **Articolo 3**

L'Associazione non ha scopo di lucro.

### **Articolo 4**

L'Associazione ha i seguenti scopi:

- a) Promuovere iniziative, studi, corsi di formazione e aggiornamento e ricerche atte a curare ed assistere i pazienti affetti da cancro o da altre malattie croniche evolutive ed irreversibili, in fase avanzata, al fine di garantire la qualità e la dignità della vita delle persone sofferenti;
- b) Promuovere la conoscenza, il progresso e la diffusione di tale disciplina in campo scientifico, clinico, sociale e culturale;
- c) Stabilire relazioni scientifiche e culturali con società affini e con Enti nazionali ed internazionali aventi i medesimi scopi;
- d) Attuare e sviluppare un "Programma di assistenza domiciliare".

Dei servizi e delle iniziative così promosse ed organizzate potranno beneficiare gratuitamente e nei limiti della disponibilità dell'Associazione, tutti i pazienti indicati al sub. a) residenti nella provincia di Pavia.

Ai fini del Conseguimento dello scopo sociale potranno essere promosse iniziative atte ad incrementare sia il fondo patrimoniale che le disponibilità correnti dell'Associazione.

Il tutto purché non incompatibili con la sua natura di associazione e realizzata nei limiti consentiti dalla legge.

### **Articolo 5**

L'Associazione si dota dei libri previsti dalla legge che verranno tenuti secondo la normativa vigente.

### **Articolo 6**

Soci: fondatori, onorari, di diritto, benemeriti, ordinari.

- Soci fondatori sono i promotori dell'iniziativa firmatari dell'atto costitutivo.
- Soci onorari potranno essere persone fisiche o giuridiche, nazionali o internazionali che si distinguono per un personale contributo scientifico, clinico, economico ed organizzativo utile ai fini dell'Associazione. Essi vengono nominati dal Consiglio Direttivo.
- Soci di diritto sono: il Prefetto di Pavia; il Vescovo della Diocesi di Pavia; il Sindaco di Pavia; il Rettore dell'Università di Pavia.
- Soci benemeriti sono coloro che con la loro opera si prodigano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione. Essi sono nominati all'unanimità dal Consiglio Direttivo.
- Soci ordinari sono coloro che contribuiscono alle finalità istituzionali. L'ammissione del socio ordinario è deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione da almeno due soci.

### **Articolo 7**

Tutti i soci sono tenuti al pagamento delle quote associative deliberate dall'assemblea.

### **Articolo 8**

Gli associati sono obbligati:

- A rispettare le norme del presente Statuto;
- A non compiere atti che possano compromettere l'immagine dell'Associazione;
- A prestare gratuitamente la propria opera.

Sono considerati diritti degli associati:

- il diritto al voto;
- il diritto di partecipare alla vita associativa nei modi previsti dallo Statuto;
- il diritto di convocare l'assemblea secondo le modalità dell'art.14 dello Statuto sociale;
- il diritto di accedere ai locali dell'Associazione.

### **Articolo 9**

La qualità di socio si perde per decesso, estinzione della persona giuridica e/o ente per recesso unilaterale manifestato con dichiarazione di non voler più far parte dell'Associazione per morosità consistente nel mancato pagamento delle quote annuali, per indegnità consistente in un comportamento e all'interno dell'Associazione e nella vita sociale incompatibile con le finalità dell'Associazione o tali da comportare una condanna penale. La morosità e l'indegnità sono dichiarate dal Consiglio Direttivo a maggioranza, dopo che sia stata fatta comunicazione di atto di contestazione diretto a consentire di sanare la morosità o di mutare il proprio comportamento e dopo aver sentito le deduzioni dell'interessato.

È escluso ogni rapporto associativo di natura temporanea.

La quota o il contributo associativo è intrasmissibile.

## **PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI**

### **Articolo 10**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;

- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- d) dal fondo comune costituito a norma dell'Art.37 C.C..

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote annuali dei soci;
- b) dall'utile derivante dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

È vietata ogni forma di distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalle legge.

Detto patrimonio finalizzato al raggiungimento dello scopo e quindi ad esso vincolato, non potrà essere inferiore ad euro 60.000,00 (sessantamila virgola zero zero ).

### **Articolo 11**

L'esercizio sociale-finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro 90 giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

## **ORGANI SOCIALI**

### **ASSEMBLEA**

#### **Articolo 12**

L'Assemblea è costituita da tutti i soci ed è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua mancanza dal Vice- Presidente, in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente. Il presidente nomina il segretario e se lo ritiene il caso due scrutatori.

I Soci fondatori, i Soci onorari, i Soci di diritto e i Soci benemeriti hanno diritto di voto nell'Assemblea ed eleggono il Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 13**

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea oltre che le altre categorie di Soci, tutti i Soci ordinari in regola con il pagamento della quota annuale di associazione.

I Soci possono farsi rappresentare da altro Socio anche se membro del Consiglio, salvo, in questo caso, per l'approvazione di bilanci e le deliberazioni in merito e responsabilità dei Consiglieri.

Ogni Socio non può rappresentare per delega più di un altro Socio.

#### **Articolo 14**

I Soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo almeno due volte l'anno entro il 31 ottobre ed entro il 28 febbraio almeno quindici giorni prima della data prevista mediante lettera raccomandata, e ricevuta almeno cinque giorni prima della adunanza, oppure mediante avviso pubblicato contenente l'ordine del giorno almeno venti giorni prima dell'adunanza.

L'Assemblea deve essere pure convocata su domanda motiva e firmata da almeno un decimo dei soci con diritto di voto.

L'Assemblea deve essere convocata in Pavia anche fuori dalla sede sociale.

### **Articolo 15**

L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo, il Comitato Scientifico e il Collegio dei Revisori, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e su quanto a lei demandato per legge e per statuto. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare le regolarità delle deleghe ed in generale il diritto di intervento all'Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

### **Articolo 16**

Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

## **CONSIGLIO DIRETTIVO**

### **Articolo 17**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da nove membri anche non soci. Il Consiglio dura in carica cinque anni ed è nominato dall'Assemblea.

In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere il Consiglio, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione chiedendone la conferma alla prima Assemblea annuale.

Il Consiglio così nominato scade insieme con quelli in carica all'atto della sua nomina.

### **Articolo 18**

Il consiglio nomina nel suo seno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

### **Articolo 19**

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine alla predisposizione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo da sottoporre all'Assemblea. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

## **Articolo 20**

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione senza limitazioni.

Esso procede pure alla nomina di dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione e compila il regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

## **Articolo 21**

Il Presidente, ed in sua assenza il Vice-Presidente, rappresentano legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio; salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

## **COLLEGIO DEI REVISORI**

### **Articolo 22**

La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio di Revisori, costituito da tre membri, eletti dall'Assemblea ogni cinque anni, anche tra non soci.

I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale; redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza del valore e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

In caso di dimissioni o decesso di un revisore deve essere convocata l'Assemblea perché provveda all'integrazione del Collegio dei Revisori.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Collegio dei Revisori.

## **COMITATO SCIENTIFICO**

### **Articolo 23**

Le iniziative, gli studi ed i corsi di formazione e di aggiornamento e le ricerche atte a curare e ad assistere i pazienti, le relazioni scientifiche e culturali con società affini, concordate preventivamente con il Consiglio Direttivo nonché il controllo professionale sull'operato del personale addetto all'Assistenza spetta al Comitato Scientifico composto da sette membri.

Dà pareri obbligatori al Consiglio sulle decisioni che coinvolgono aspetti scientifico-sanitari. Il Comitato dura in carica cinque anni; i suoi membri sono nominati dal Consiglio Direttivo per le loro competenze specifiche connesse allo scopo dell'Associazione.

Le sue deliberazioni sono assunte a maggioranza dei componenti e dovranno riportare pareri dissenzienti.

Alle riunioni del Comitato Scientifico partecipa, senza voto, il Presidente del Consiglio Direttivo o un suo delegato.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Comitato Scientifico.

## **SCIoglimento**

### **Articolo 24**

L'Associazione si estingue per mancanza di numero di associati/richieste di assistenza, contributi, finanziamenti ed ogni altra causa che comporti l'impossibilità di conseguire gli scopi o comprometta le ispirazioni di fondo che animano l'Associazione e/o dovesse impedire lo svolgimento dell'attività.

Il patrimonio dell'Associazione in caso di scioglimento verrà devoluto ad altri enti con fini analoghi. Lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio saranno deliberati dagli associati con voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

## **CONTROVERSIE**

### **Articolo 25**

Tutte le controversie derivanti tra gli Associati e tra questi e l'Associazione saranno devolute ad un Collegio Arbitrale composto da tre membri nominati dal Presidente del Tribunale di Pavia scelti tra gli iscritti all'Albo degli Avvocati e Procuratori. Il Collegio Arbitrale giudicherà secondo diritto applicando le norme primarie e secondarie dell'Ordinamento Generale esterno e quello particolare dell'Associazione.